

AVV. ANTONIO CIACCO

ECC.MA CORTE di APPELLO di

MILANO

in funzione di Giudice del lavoro

RICORSO in APPELLO ex artt. 433 e ss cpc

IN FAVORE della

Prof.ssa FILOMENA COLELLA, nata ad Avellino il 17 dicembre 1970, ivi **residente** alla Via Giovambattista Vico, 14 C.F. CLLFMN70T57A509N, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Pasquale Rossi, 35, presso lo studio dell'avv. Antonio CIACCO cf CCCNTN61S07F839P, che la difende e rappresenta, giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto.

Il procuratore si rende disponibile a ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio tramite fax al numero (0984) 35799 e/o tramite pec all'indirizzo: antoniociacco@pec.it

- ricorrente - appellante

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55, in persona del Direttore Generale p.t. – che dichiara di voler ricevere comunicazioni e biglietti di cancelleria al seguente indirizzo di PEC: **drca@postacert.istruzione.it** e sta in giudizio, (anche nelle udienze di reclamo e di merito, tramite piattaforma TEAMS) congiuntamente e disgiuntamente, per il tramite della dr.ssa Livia Bufalino, in servizio presso l'U.S.T. di Lecco e della dr.ssa Gabriella Eleonori, in servizio presso l'USR per la Lombardia



(ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., avvalendosi del deposito telematico degli atti giudiziari).

resistente - appellato

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore,
sedente in Roma, viale Trastevere, 76/A, pec urp@postacert.istruzione.it, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

resistente - appellato

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via Pola, 11 – 20124 – Milano, pec drlo@postacert.istruzione.it, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

resistente – appellato

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in proprio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via Pola, 11 – 20124 – Milano, pec drlo@postacert.istruzione.it

resistente -appellato

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI, pec drca@postacert.istruzione.it, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

resistente - appellato

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in proprio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI, pec drca@postacert.istruzione.it,

resistente - appellato

nonché nei confronti dei contro interessati

ossia di tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, **collocati dal posto 2047 sino al posto 2492**, nonché i candidati collocati nei **posti 1261, 1281, 1441, 1450, 1727, 1750, 1751, 1783, 1825, 1873, 1884, 1913** della relativa graduatoria generale, approvata con il decreto del Capo Dipartimento del MIUR n AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, poi rettificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019, poi ulteriormente rettificata con Decreti Direttoriali del 6 e del 14 agosto 2020, che pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso



AVVERSO

la **SENTENZA n.13**, (con lettura in udienza del solo dispositivo), pronunciata in data 19.gennaio.2022, dal Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del lavoro - dott.ssa Federica Trovò - nella causa iscritta al numero di ruolo generale 287/2021 -, **pubblicata in data 3.marzo.2022, non notificata (all. 1), con la quale è stata rigettata la domanda attorea.**

MOTIVI di IMPUGNAZIONE

- **CONTRADDITTORIETA' e ILLOGICITA' della MOTIVAZIONE**
- **MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA ex art. 33 comma 5 l. 104/92 NELA SCELTA DEL RUOLO REGIONALE**

IL FATTO

Con ricorso in riassunzione ex art. 353 c.p.c., depositato l'8.luglio.2021, giusta sentenza della Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro – **n. 1020/21**, la quale, in riforma della sentenza n. **105/2021** del Tribunale di Lecco, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario, la prof.ssa FILOMENA COLELLA ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Lecco, in persona del Giudice del lavoro, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE allegando:

- di essere vincitrice del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23.11.2017, con collocazione al posto 2481 della graduatoria generale;
- di avere conseguito l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;
- di avere diritto alla precedenza ex art. 33, commi 3 e 5, legge 104/1992, in quanto referente unico del padre disabile grave e di avere, in ragione di ciò, usufruito, dei relativi benefici ex art. 33 cit, nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, quale docente a tempo indeterminato, nonché nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, quale dirigente scolastico;
- di avere fatto valere tale diritto alla precedenza in occasione della procedura di assegnazione sia ai ruoli regionali di dirigente scolastico (in cui aveva espresso la preferenza per la regione Campania, dove risiedono il padre e la ricorrente stessa), sia in occasione della procedura di assegnazione della sede di servizio;
- di essere stata invece assegnata alla regione Lombardia presso l'Istituto Comprensivo di Oggiono (prov. di Lecco)

La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del proprio diritto soggettivo quale neo dirigente scolastico, alla precedenza ex art 33 comma 5 l. 104/1992, ai fini



dell'assegnazione al ruolo regionale, siccome conculcato dall'art. 15 del bando di concorso che, per quanto qui interessa, dispone: "I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria ... Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6, e 7, della legge 104/1992".

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

In accoglimento dell'apposita istanza, in tal senso proposta da questa difesa, il Presidente del Tribunale di Lecco, con proprio decreto dell'8.settembre.2021 (R.G.V.G. n. 248/2021), ai sensi dell'art. 150 cpc, ha autorizzato "la notificazione in via telematica del ricorso in riassunzione ex art. 353 cpc e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nel giudizio R.G. 287/2021 proposto da Colella Filomena, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR" e disponendo che "copia dell'atto da notificare sia depositata nella Casa comunale di Lecco e un estratto di essa sia inserita nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Gli adempimenti notificatori, così selezionati, sono stati, tutti, ritualmente e tempestivamente perfezionati, versando, poi, nel fascicolo del giudizio di primo grado, la documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica (cfr. sentenza impugnata, pag. 3, primo capoverso)

24

Nonostante la perfetta attivazione della procedura notificatoria ex art. 151 cpc., nessun controinteressato si è costituito in giudizio.

All'udienza del **17.novembre.2021**, il Giudice di primo grado, considerata l'istanza di esibizione proposta da questa difesa, ha così statuito: "letti gli artt. 210 e 213 c.p.c.; dispone che il Ministero resistente produca documentazione relativa a:

- a) titolarità di eventuali diritti di precedenza previsti dagli artt. art. 21 L. 104/92, art. 3 L.120/1991, art. 33 commi 5 L. 104/1992;., art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in capo ai dirigenti scolastici MATTIOCCO LUCA e BORRELLI NUNZIA e/o relativa domanda da parte degli stessi volta a fare valere detti titoli di precedenza;
- b) l'elenco dei candidati, vincitori del concorso, che, per l'immissione in ruolo relativa all'a.s. 2020/2021, abbiano espresso come prima preferenza il ruolo regionale della Campania;
- c) documentazione relativa ai candidati di cui al punto B) comprovante il possesso dei predetti titoli e/o la richiesta volta a farli valere -eventualmente proposta anche in via giurisdizionale- per l'immissione in ruolo nell'anno 2020/2021.

Con nota depositata il 7.1.2022, il Ministero resistente ha riscontrato l'ordine di esibizione disposto all'udienza del 17.novembre.2021.



All'esito dell'udienza di discussione finale (**19.gennaio.2022**), il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, ha deciso la causa, pronunciando l'impugnata sentenza, con la quale ha testualmente statuito: "ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, **rigetta le domande attoree**".

La sentenza, ora, impugnata, è errata, in fatto e in diritto, e deve essere, integralmente, riformata con l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado, (che, qui, si ribadiscono), per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

1. CONTRADDITTORIETA' e ILLOGICITA' della MOTIVAZIONE

Il sig. **COLELLA ARMANDO** – padre della ricorrente – è **persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/92. (cfr. all.ti 9. 10 e 11 ricorso in riassunzione)**

La **RICORRENTE** è referente unico del di lei genitore - sig. COLELLA ARMANDO (**cfr. all.ti 12, 13, 14, 15 e 16 ricorso in riassunzione**)

"La difesa del MINISTERO non contesta che la ricorrente sia referente unica del padre disabile" (cfr sentenza impugnata – pag. 4 quartultimo e terzultimo rigo)

24 **QUINDI: è pacificamente radicato, in capo alla ricorrente, lo status di referente unico del di lei genitore, persona con handicap in situazione di gravità**

La prof.ssa COLELLA lamenta che, **nonostante, già nella primigenia fase di assegnazione all'ambito regionale, avesse, espressamente, fatto valere il suo diritto alla precedenza ex art. 33 c. 5 l. 104/92,** l'Amministrazione resistente, viceversa, **sulla scorta dell'art. 15 del bando concorsuale, ha, irragionevolmente, vanificato tale suo diritto di precedenza.** (**cfr. all.ti 4. 5 e 6 ricorso in riassunzione**)

La ricorrente deduce che la disposizione dell'art. 15 del bando sia nulla, per contrarietà alla norma imperativa stabilita dall'art. 33 comma 5 L. 104/1992, laddove si prevede che il lavoratore che assiste un familiare gravemente handicappato "ha diritto a scegliere, **ove possibile,** la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere".



Ritiene, la ricorrente, che la norma ex l. 104/92 stabilisce un principio generale per il quale, ove vi sia disponibilità del posto, **il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo a vederselo assegnato.**

E la ricorrente ha perfettamente ragione.

*“Non appare, infatti, comprensibile per quale ragione l'estensione del reclutamento ai posti vacanti in tutte le regioni impedirebbe il riconoscimento del titolo di preferenza stabilito dalla l. 104/92, già in vista della scelta dell'ambito regionale di assegnazione del candidato risultato vincitore. Pertanto, la disposizione dettata dall'art. 15 del bando di concorso, secondo cui l'applicazione degli artt. 21 e 33, l. n. 104/92 sarebbe riservata....nella fase successiva alla scelta della regione, appare priva di alcun supporto nelle fonti sovraordinate. **Essa non può, pertanto, in alcun modo prevalere sulla disciplina generale – di rango primario –... dettata dalla l. 104/1992, con la quale la stessa si pone in insanabile contrasto.** Le prerogative del familiare dedito all'assistenza del disabile, se confinate alla sola fase regionale, possono – infatti – risultare in concreto totalmente vanificate” (Corte di Appello di Milano, sentenza n. 916/2021)*

QUINDI: è pacificamente radicato il principio secondo il quale **il diritto di precedenza ex art. 33 c. 5 l. 104/92** deve essere, legittimamente, riconosciuto anche nella primigenia fase di assegnazione all'ambito regionale.

Tutto ciò premesso e chiarito, residua un ulteriore profilo:

- **la verifica circa la sussistenza di posti vacanti e disponibili nell'ambito regionale della Campania**

24

La ricorrente ha conseguito l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 (**cfr. all. 6 ricorso in riassunzione**)

*“Per l'anno scolastico 2020/2021...alla procedura concorsuale a cui ha partecipato la prof.ssa Colella... **sono risultati vacanti e disponibili 2 soli posti in Campania**” (cfr. comparsa di costituzione e risposta dell'Amministrazione resistente nel giudizio di primo grado, **pag. 8, penultimo capoverso**)*

QUINDI: è pacificamente accertato che, nel momento in cui la ricorrente è stata immessa in ruolo, **nella regione Campania c'erano 2 posti vacanti e disponibili.**

Residua l'ultimo profilo

- **la correlata verifica circa la sussistenza della prova che la ricorrente, avvalendosi del titolo di precedenza, avrebbe avuto diritto a uno dei due posti, vacanti e disponibili nella regione Campania.**



Ed è, proprio, su questo specifico profilo, che l'impugnata sentenza confessa la sua manifesta contraddittorietà.

Procediamo con ordine.

L'impugnata sentenza (**pag. 5**) dice che la posizione della ricorrente **deve essere paragonata a quella degli altri dirigenti che hanno espresso come prima preferenza la Regione Campania.**

Ed giusto che sia così. Ci mancherebbe altro. E, ai fini di tale imprescindibile e comparata valutazione, **è stato, provvido e coerente, l'ordine di esibizione disposto dal Giudice di primo grado a carico dell'Amministrazione resistente.**

E, tuttavia, la **genesì** della **manifesta contraddittorietà** si annida, proprio, nell'**ordine di esibizione.**

INFATTI: l'ordine di esibizione richiedeva, **non solo**, la produzione della **documentazione attestante**

- a) **la titolarità di eventuali diritti di precedenza in capo ai dirigenti scolastici MATTIOCCO LUCA e BORRELLI NUNZIA** (*i dirigenti, originariamente, assegnati sui 2 posti vacanti e disponibili in Campania*), **nonché in capo ai vincitori del concorso, che, per l'immissione in ruolo relativa all'a.s. 2020/2021, avevano espresso come prima preferenza il ruolo regionale della Campania:**

24 **ma l'ordine di esibizione richiedeva, ANCHE, la produzione della documentazione attestante, per ciascun candidato,**

- b) **la richiesta finalizzata a far valere il possesso dei titoli di precedenza - "eventualmente proposta anche in via giurisdizionale - per l'immissione in ruolo nell'anno 2020/2021".**

IN DEFINITIVA: il giudice di primo grado, **con logica pertinenza**, ha chiesto di sapere se gli **eventuali diritti di precedenza erano stati fatti valere in occasione dell'immissione in ruolo, così per come ha, opportunamente, fatto l'odierna ricorrente.**

E, in effetti, la circostanza **è decisamente dirimente: affinché un diritto acquisti rilevanza esterna, non basta il semplice possesso, è necessario, anche, averlo fatto valere.**



Cosicchè, il giudice di primo grado, giustamente, estende il suo accertamento anche alla verifica dell'effettiva spendita, da parte di ciascun candidato, dell'eventuale diritto di precedenza, in occasione dell'assegnazione ai ruoli regionali.

E tanto sull'ovvio e consequenziale presupposto che la mancata effettiva spendita di eventuali diritti di precedenza da parte degli altri candidati, avrebbe, definitivamente, legittimato il riconoscimento del diritto della ricorrente, che, tale diritto, l'aveva fatto valere

Altrimenti non avrebbe avuto senso estendere l'ordine di esibizione anche a questa ulteriore protesi documentale!

Ebbene, all'esito della produzione documentale perfezionata dall'Amministrazione resistente, in rapporto alle posizioni dedotte nella nota depositata il 7.1.2022 e, poi, specificatamente, valutate dall'impugnata sentenza, il quadro che si è delineato è stato il seguente:

- al momento dell'immissione in ruolo relativa all'a.s. 2020/2021, la ricorrente era preceduta in graduatoria da altri **45** candidati, che avevano indicato come **prima preferenza la regione Campania** (cfr sentenza impugnata, pagg. 6 e 7)
- per **36** candidati, tutti sguarniti di diritti di precedenza, l'Amministrazione non ha prodotto, consequenzialmente, nessuna documentazione:
- l'Amministrazione ha esibito la documentazione di **9** candidati: la documentazione dei **2** candidati assegnati alla regione Campania (Mattiocco e Borrelli) e la documentazione di altri **7** candidati, titolari di benefici ex l. 104/92 (De Muccio, Cantelli; Bambacaro, Ziveri, Furlani, Ardolino e Grattarola)

- 1.** Il Dirigente scolastico **MATTIOCCO LUCA** NON È TITOLARE dei benefici della l. 104/92, **nè è titolare** di ulteriori diritti di precedenza (cfr. nota Amministrazione pg. 1, capoverso 3)
- 2.** La Dirigente **BORRELLI** è stata riconosciuta soggetto portatore di invalidità civile al **50%** e soggetto portatore di handicap ai sensi dell'**art. 3 comma 1 l. 104/92.** (cfr. verbale Centro Medico Legale INPS di Napoli – fascicolo di parte) **Nessuno dei due riconoscimenti determina in capo al soggetto beneficiario alcun diritto di precedenza nella scelta della sede di servizio.**
- 3.** Le Dirigenti **DE MUCCIO** e **CANTELLI**, contrariamente a quanto asserito dall'Amministrazione resistente, **non sono titolari di nessun diritto di precedenza.**



INFATTI: sia la prof.ssa DE MUCCIO, sia la prof.ssa CANTELLI sono state riconosciute “soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 l.104/92”, la prima in data 17.marzo.2021 e la seconda in data 23,ottobre.2020. (cfr. verbali Centro Medico Legale INPS di Caserta – fascicolo di parte)

Il riconoscimento di “soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 l. 104/92” NON determina in capo al beneficiario nessun diritto di precedenza nella scelta della sede di servizio.

E, fra l’altro, sia la prof.ssa DE MUCCIO, sia la prof.ssa CANTELLI hanno conseguito l’irrilevante riconoscimento di “soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 l. 104/92” in epoca successiva all’immissione in ruolo.

4. La posizione della dirigente BAMBACARO non è scrutinabile: l’Amministrazione resistente, con riferimento alla dirigente BAMBACARO, nonostante, nell’indice della nota illustrativa, dichiara di esibire una sentenza (cfr all. 3 nota illustrativa 7.01.2022), viceversa, in corrispondenza dell’allegato 3, deposita un decreto di fissazione di una udienza, nel quale, fra l’altro, non compaiono, nemmeno, i dati identificativi delle parti. (cfr. decreto fissazione di udienza – Tribunale di Venezia – fascicolo di parte)
5. I dirigenti ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO E GRATTAROLA al momento dell’assegnazione ai ruoli regionali non hanno fatto valere nessun diritto di precedenza, né in sede amministrativa né per via giurisdizionale

24 I ricorsi proposti dai suddetti dirigenti riguardavano, non già, la mancata assegnazione al ruolo regionale della Campania al momento dell’immissione in ruolo, – a.s. 2020/2021 – bensì il mancato trasferimento in Campania, per mobilità interregionale, nell’anno successivo all’immissione in ruolo – a.s. 2021/2022 –

Il che è confermato dalla stessa sentenza impugnata, pag. 8 – ultimo capoverso -: “al momento dell’assegnazione ai ruoli regionali tali dirigenti (ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO e GRATTAROLA ndr) non hanno fatto valere nessun diritto di precedenza”

QUINDI: riportando le lancette dell’orologio, al momento dell’immissione in ruolo relativa all’a.s. 2020/2021 il quadro sinottico è, precisamente, il seguente:

1. Solo l’odierna ricorrente ha fatto valere, in sede di assegnazione al ruolo regionale, un valido diritto di precedenza e, poi, l’ha tempestivamente rivendicato in via giurisdizionale.
2. I dirigenti scolastici MATTIOCCO, BORRELLI, DE MUCCIO e CANTELLI NON ERANO titolari di nessun diritto di precedenza.



3. I dirigenti scolastici **ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO E GRATTAROLA** (*per i quali, fra l'altro, il godimento dei diritti di precedenza può essere ricostruito, solo in via deduttiva, non essendo stato esibito nessun documento attestante, specificatamente, l'effettivo possesso, la consistenza e l'EPOCA di insorgenza dei relativi benefici*), **al momento dell'istanza per l'assegnazione ai ruoli regionali, non hanno fatto valere nessun diritto di precedenza**

In estrema sintesi, le cose stanno, esattamente, così.

In occasione dell'immissione in ruolo, relativa all'anno scolastico 2020/2021:

- in Campania sono stati assegnati due dirigenti scolastici, i proff.ri MATTIOCCO e BORRELLI, **entrambi privi di diritti di precedenza**;
- i dirigenti DE MUCCIO e CANTELLI NON ÈRANO **titolari di nessun diritto di precedenza**
- gli altri dirigenti scolastici (**ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO E GRATTAROLA**), verosimilmente, titolari di diritti di precedenza, **con riferimento all'assegnazione all'ambito regionale, non hanno fatto valere il loro diritto di precedenza**
- **gli altri 36 dirigenti scolastici, che precedevano in graduatoria la ricorrente e che hanno espresso, come prima preferenza, la regione Campania, NON RISULTANO titolari di nessun diritto di precedenza**
- **la ricorrente, titolare del diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92, ha fatto valere, tempestivamente, sia in sede amministrativa in occasione dell'assegnazione al ruolo regionale, sia per via giurisdizionale in occasione della sua allocazione in Lombardia, il suo diritto di precedenza**

24

- **Nessun dirigente scolastico (compresi i 2 dirigenti scolastici assegnati in Campania) che, per l'immissione in ruolo relativa all'a.s 2020/2021, ha espresso come prima preferenza il ruolo regionale della Campania, nonostante, la perfetta, tempestiva e integrale integrazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio per contrastare la pretesa dell'odierna ricorrente: il che certifica l'assoluta carenza della legittimazione e dell'interesse ad agire in capo a ciascun dirigente scolastico, immesso in ruolo nell'a.s. 2020/2021, che ha espresso come prima preferenza il ruolo regionale della Campania.**

EBBENE: così stando le cose, riportando le lancette dell'orologio al momento dell'immissione in ruolo relativa all'a.s. 2020/21; la ricorrente andava collocata, **prioritariamente**, su uno dei **due** posti vacanti e disponibili nella regione Campania.



Per effetto del titolo di preferenza previsto dall'art. 33 c. 5 l. 104/92, la ricorrente PRECEDEVA tutti – e si rimarca – tutti i candidati, aspiranti all'assegnazione in Campania.

Questo è il quadro storico nella sua più ialina asetticità

Sennochè, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea, con la seguente testuale motivazione: “rimarrebbe comunque la circostanza... che **ben 4 dirigenti** (ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO e GRATTAROLA) **potevano avvalersi di benefici ex lege 104, per ciò solo prevalendo sulla ricorrente in virtù della loro migliore posizione in graduatoria.** Tale conclusione ovviamente non può essere smentita **dalla circostanza che al momento dell'assegnazione ai ruoli regionali tali dirigenti non hanno fatto valere nessun diritto di precedenza, ciò non essendo all'evidenza avvenuto per la ragione che non lo prevedeva l'art. 15 del bando.**.. Il diritto della prof.ssa COLELLA può infatti essere qui valutato soltanto in via deduttiva, prospettando la verosimile situazione che si sarebbe determinata nell'ipotesi in cui non avesse operato la disposizione del bando di cui la ricorrente denuncia l'illegittimità e quindi dovendosi ammettere che in tale situazione tutti i candidati in possesso dei requisiti per fare valere i benefici ex lege 104, si sarebbero avvalsi dei relativi titoli di precedenza. **Tanto basta per rigettare la domanda della ricorrente**”.

E, qui, la contraddizione motivazionale è fragorosa.

Il Giudice di primo grado, **pur conoscendo perfettamente la dizione normativa dell'art. 15 del bando di concorso, con l'ordine di esibizione:**

- chiede di sapere se, in occasione dell'assegnazione al ruolo regionale, i candidati, che precedevano in graduatoria la ricorrente, hanno fatto valere, – eventualmente – anche in via giurisdizionale, eventuali diritti di precedenza

Con il che il Giudice di primo grado certifica che la circostanza, a prescindere dalla disposizione ex art. 15 del bando, - come è giusto che sia – è pertinente e rilevante in rapporto al thema decidendum. Altrimenti non avrebbe avuto senso dedurla nell'ordine di esibizione!

Dopodiché, **lo stesso Giudice,**

- **scremate le conclamate irrilevanti posizioni degli altri candidati (MATTIOCCO BORRELLI, DE MUCCIO, BAMBACARO e CANTELLI), TUTTI PRIVI di DIRITTI di PRECEDENZA**
- **appurato e riconosciuto, in riferimento alle posizioni dei candidati ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO e GRATTAROLA, che, in occasione dell'assegnazione al**



ruolo regionale, nessuno di questi 4 candidati ha fatto valere nessun valido diritto di precedenza, con la sentenza impugnata

- contraddicendo la logica del corrispondente quesito formulato nell'ordine di esibizione, attraverso un abnorme processo alle intenzioni, rinnega, inopinatamente, l'univoca e incontrovertibile valenza probatoria del dato, pacificamente acquisito,, ritorcendolo contro la ricorrente, che, viceversa, ha fatto valere il suo diritto.

Il giudice di primo grado motiva attraverso un vero e proprio processo alle intenzioni. Il che è un arbitrio.

La contraddizione tra l'ordine di esibizione e la sentenza è terribilmente stridente: con l'ordine di esibizione si chiede di accertare una circostanza, la quale, una volta accertata, con la sentenza, viene giudicata irrilevante alla stregua di un dato normativo, già esistente al momento dell'adozione dell'ordine di esibizione

E, allora, perché l'ordine di esibizione conteneva anche l'accertamento di siffatta specifica circostanza?

Chi non fa valere il proprio diritto penalizza e paralizza chi ha fatto valere il proprio diritto: un autentico corto circuito motivazionale, che inocula una plateale illogicità nella struttura argomentativa della sentenza.

E' ammissibile, attraverso una acrobatica proiezione nella mente altrui, motivare sul seguente paradigma: Tizio non ha fatto valere il proprio diritto, perché c'era l'art. 15 del bando?

24

Dopodichè, Tizio può non far valere il proprio diritto per mille e una ragione. Per motivi familiari. Per motivi amorosi. Per mille e una ragione.

Ma ciò che rileva non è la ragione sottesa al mancato esercizio del proprio diritto. Ciò che rileva è il mancato esercizio del proprio diritto.

Ma il corto circuito motivazionale ulteriormente si acutizza se si pone attenzione al seguente passaggio: nessuno dei candidati scrutinati dalla sentenza (tranne la ricorrente) ha fatto valere eventuali diritti di precedenza neppure in via giurisdizionale.

E l'art. 15 del bando – ovviamente - non impediva di impugnare, in via giurisdizionale, i decreti di assegnazione nei rispettivi ambiti regionali: tant' vero che la ricorrente ha impugnato, in via giurisdizionale, il proprio decreto di assegnazione nell'ambito regionale della Lombardia ed è fatto notorio che tutti i Tribunali d'Italia sono stati sommersi da analoghi ricorsi.



E, allora, la motivazione della sentenza impugnata confessa da sé la propria illogica inconsistenza.

La sentenza motiva adoperando un arbitrario sillogismo, che sovverte le regole della valutazione della prova e usa violenza alla raffinata letteratura dottrinale e giurisprudenziale fiorita circa la portata semantica del principio del “libero convincimento del giudice”.

Il libero convincimento del Giudice non può, giammai, trascinare in arbitrio.

PER NON ESSERE ARBITRARIA, LA DISCREZIONALITÀ DEVE ESSERE RAZIONALE

Il Giudice di primo grado ha deciso non già in conformità al risultato della prova, bensì in evidente difformità del risultato della prova acquisita.

Il dato acquisito è uno e solo: i 4 dirigenti ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO e GRATTAROLA – ammesso che siano titolari di validi diritti di precedenza (in atti l’Amministrazione resistente, per questi 4 dirigenti, non ha versato nessun corrispondente verbale di nessun centro medico legale dell’INPS) **non hanno fatto valere, in sede di assegnazione ai ruoli regionali, nessun diritto di precedenza.**

Questo è l’unico dato che può e deve essere valutato. Viceversa il Giudice di primo grado valuta le ragioni *profonde, presuntivamente, ispiratrici dell’altrui condotta umana.*

Il che è inammissibile!

Fra l’altro – giova ribadirlo – l’art. 15 del bando non impediva a nessuno l’attivazione della tutela giurisdizionale finalizzata al riconoscimento di un eventuale diritto di precedenza.

2. MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA ex art. 33 comma 5 l. 104/92 NELLA SCELTA DEL RUOLO REGIONALE

La ricorrente

- è referente unico del di lei genitore, persona in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 104/92;
- pertanto è titolare del diritto di precedenza ex art. 33 c. 5 l. 104/92;



- in Campania, in occasione dell'immissione in ruolo relativa all'a.a. 2020/2021, **c'erano 2 posti vacanti e disponibili**;
- i **2 posti vacanti e disponibili presenti nella regioni Campania** sono stati assegnati ai **dirigenti scolastici MATTIOCCO e BORRELLI**,
- i dirigenti scolastici MATTIOCCO e BORRELLI sono, **entrambi, privi di diritti di precedenza**;
- la ricorrente era preceduta in graduatoria, fra gli altri, dai dirigenti **DE MUCCIO, CANTELLI, ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO e GRATTAROLA**
- i dirigenti **DE MUCCIO e CANTELLI**, non erano titolari di nessun diritto di precedenza.
- i dirigenti scolastici **ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO GRATTAROLA**, in occasione dell'immissione in ruolo, non hanno fatto valere, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale nessun diritto di precedenza
- **la ricorrente ha fatto valere il suo diritto di precedenza, sia in sede amministrativo al momento dell'assegnazione al ruolo regionale, sia, successivamente, in sede giurisdizionale**

Cioè a dire: incredibile, ma vero:

- in Campania sono stati allocati 2 dirigenti senza nessun diritto di precedenza e, viceversa, alla ricorrente titolare del diritto di precedenza, che ha fatto, tempestivamente valere, l'esercizio di tale diritto è, **paradossalmente negato**;
- Gli altri dirigenti, che precedevano in graduatoria la ricorrente e che avevano espresso, in occasione dell'immissione in ruolo a.s. 2020/21, come prima sede la regione Campania, **taluni sono privi di validi diritti di precedenza, tali altri non hanno fatto valere, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale il loro diritto di precedenza**, ciò nonostante alla ricorrente è **negato l'esercizio del suo diritto di precedenza, tempestivamente azionato**.

24

IN DEFINITIVA: **in base alla documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente, in ottemperanza all'ordine di esibizione, la ricorrente, in occasione dell'immissione in ruolo relativa all'a.s. 2020/21, in riferimento ai candidati che avevano espresso come prima preferenza la regione Campania, per effetto del diritto di precedenza ex art. 33 c. 5 l. 104/92, ERA LA PRIMA IN GRADUATORIA.**

Esattamente così: la ricorrente **ERA LA PRIMA IN GRADUATORIA.**

E la posizione privilegiata della ricorrente è attestata e certificata dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente, rispetto alla quale la sentenza impugnata, incomprensibilmente, elabora una lettura arbitraria e illegittima.



Ma c'è di più.

Le parti del giudizio di primo grado erano: Colella Filomena – Ministero dell'Istruzione - USR Lombardia - USR Campania.

Il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati ex art. 151 cpc.

Nessun controinteressato si è costituito in giudizio.

Ebbene, l'impugnata sentenza, surrettiziamente, **valuta e giudica, nel merito**, la posizione di 4 dirigenti (ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO e GRATTAROLA), soggetti estranei al giudizio, cioè a dire soggetti, che pur potendo essere parti del giudizio, volontariamente, hanno disertato il giudizio.

Il che, alla stregua della legge processuale è inammissibile.

E, allora e per finire, la ricorrente, prof.ssa Filomena Colella, ha diritto, ex art. 33 comma 5 l. 104/92, di essere assegnata, su uno dei due posti vacanti e disponibili, presenti nella regione Campania, in occasione dell'immissione in ruolo relativa all'a.s. 2020/2021 e assegnati a 2 dirigenti scolastici privi di diritti di precedenza.

Né tantomeno il sacrosanto diritto di precedenza della ricorrente, tempestivamente azionato in ogni sede, può essere conculcato e vanificato dalla circostanza che altri dirigenti, meglio collocati in graduatoria, tale diritto non lo abbiano fatto valere.

Un ragionamento del genere è. semplicemente, paradossale

- MATTIOCCO, BORRELLI DE MUCCIO, e CANTELLI non hanno nessun valido titolo di precedenza
- ZIVERI, FURLANI, ARDOLINO e GRATTAROLA, in occasione e in conseguenza dell'assegnazione al ruolo regionale, non hanno fatto valere nessun diritto di precedenza
- Nessun altro candidato che precedeva in graduatoria la ricorrente ha speso alcun titolo di precedenza per l'assegnazione alla regione Campania;
- La ricorrente è titolare del diritto di precedenza e ha fatto valere il suo diritto.

LA RICORRENTE HA PIENO DIRITTO A VEDERSI RICONSOCIUTO IL SUO TITOLO di PRECEDENZA



**ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI-CONTROINTERESSATI ex ART. 151
c.p.c.**

Premesso che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, deve essere notificato a tutti i contro interessati, individuati in tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, collocati dal posto 2047 sino al posto 2492, nonché i candidati collocati nei posti 1261, 1281, 1441, 1450, 1727, 1750, 1751, 1783, 1825, 1873, 1884, 1913 della relativa graduatoria generale e immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021;

considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari non è possibile poiché non si conoscono le città e gli indirizzi di residenza; nonché per i conseguenti costi degli adempimenti di notifica che risulterebbero oltremodo gravosi; la tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione di un estratto in Gazzetta Ufficiale è di efficacia contestabile, atteso che richiede la pubblicazione di un estratto e risulta essere particolarmente onerosa per la parte ricorrente;

si chiede

24 a codesta **Ecc.ma Corte di Appello** di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga in via telematica, anche per esigenze di celerità, attraverso l'invio del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. (hubmiur.pubblica.istruzione.it), mediante invio tramite P.E.C. del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, all'indirizzo richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it, utilizzando l'apposito modello presente sul succitato sito istituzionale del MIUR ([RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf](#)).

Si precisa che, in innumerevoli analoghi casi, i Tribunali Ordinari – Sez. Lavoro - hanno già autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. ex multis Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139 del 25/11/2015; Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015; Tribunale di Messina, cronol. n. 3338/2015 del 04/12/2015, R.G. n. 1173/2015; Tribunale di Messina R.G. n. 1176/2015, Trib. Trani, R.G. 6392/16, Savino c. Miur ed R.G. n. 6317/16 Di Reda c. Miur); Trib. Modena, R.G. n. 1623/16 (Panarello c. Miur); Trib. Pescara, R.G. n. 2403/16 (D'Alfonso c. Miur); Trib. Treviso, R.G. n. 4778/16 (Marchetta c. Miur); Trib. Nuoro, R.G. n. 458/16 (Rubanu c. Miur); Trib. Termini Imerese, R.G. 3899/16 (Lo Piaparo c. Miur); Tribunale di Potenza, R.G. n. 2649/16 (Calice c. Miur), Trib. Cosenza, G.d.L. Dott. Lo Feudo, R.G. n. 5487/15 (Lacanna c. Miur), Trib. Pisa, R.G. n. 1678/16 (Tabacco c. Miur), Trib. Napoli, R.G. n. 24002/16 (Bocchetti c. Miur)

^ ^ ^



Ciò premesso, la prof.ssa Filomena COLELLA, come sopra rappresentata e difesa, chiede che **codesta Ecc.ma Corte di Appello adita**

Voglia,

fissata, con decreto, l'udienza di discussione, e ammessa la contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, **accogliere le seguenti domande:**

- **previa riforma della sentenza impugnata,**
- **1. ACCOGLIERE** il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione; e, conseguentemente,;
- **2. RITENERE E DICHIARARE** previa disapplicazione dell'art. 15 della bando del concorso de quo, nella parte in contestazione, il diritto della ricorrente Dirigente scolastico FILOMENA COLELLA a fruire della precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92 nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali;
- **3. CONDANNARE** l'Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente, sempre nel rispetto del diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33 comma 5 l.104/92, **su uno dei 2 posti vacanti e disponibili nel ruolo regionale della Campania**, e comunque, nella sede più vicina al domicilio del di lei genitore, soggetto con handicap grave.

Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ai due gradi di giudizio, maggiorati del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta.

Si producono e si allegano:

- 1) sentenza impugnata
- 2) fascicolo di parte del giudizio di primo grado

* * * * *

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si precisa che la presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato, avendo la ricorrente, per l'anno 2021, un reddito familiare complessivo inferiore a euro 34.481,46, come da dichiarazione sostitutiva del reddito, che qui si allega.

Cosenza, 10 marzo 2022

Avv. ANTONIO CIACCO



